



COMUNE DI STRONCONE
Provincia di Terni

Consiglio Comunale
Delibera N. 8 del 30-04-2025

Oggetto: Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025 Taric 2025. Determinazioni.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **16:50**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MALVETANI GIUSEPPE	P	ANGELINI CHIARA	P
QUINTILI MELANIA	A	UBALDI ALESSANDRO	P
LIORNI ALESSANDRO	P	CIANFONI PAOLO	P
BRUNI MARCO	P	BARTOLINI ROBERTO	P
MANSUETI FABIANA	P	BUSSETTI DIEGO	P
Serafini Marco	P	LEONARDI MATTEO	P
SPEZZI ANNALISA	P		

Assegnati nr.	13
In carica nr.	13

Presenti nr.	12
Assenti nr.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Serafini Marco nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale De Vincenzi Emanuela. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
ANGELINI CHIARA,
UBALDI ALESSANDRO,
LEONARDI MATTEO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267,

hanno espresso parere, integralmente riportato all'interno:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Presidente cede la parola all'Assessore Liorni.

Liorni: la TARI è passata da tributo a tariffa, noi ratifichiamo quello che l'AURI ha stabilito. Tanti anni fa le passate amministrazioni regionali hanno costruito una gara per l'affidamento del servizio, nel PEF sono stati inseriti anche il costo dei beni e questo è ricaduto sui singoli cittadini senza che le singole amministrazioni avessero potuto dire nulla. L'amministrazione comunale può solo ratificare quello che viene approvato dall'AURI. Chiaramente lo smaltimento dei rifiuti di case sparse è costoso, fino all'anno scorso si è assistito ad un aumento del costo del servizio. Quest'anno per la prima volta abbiamo una diminuzione del PEF di circa il 9%, circa € 91.000 in meno rispetto al PEF del 2024, quindi c'è una gestione del meccanismo di raccolta che tendenzialmente va nella direzione che tutti ci auspicavamo. Il costo del carburante è a carico di tutti gli utenti. Poi c'è ARERA che certifica i costi. Su questo trovate anche una novità importante relativa alle fasce di reddito in quanto al di sotto ad alcuni importi ci sarà una diminuzione dal 10% al 50%. Questa è una scelta corretta ed adeguata per tutti. Oggi non facciamo altro che ratificare il nuovo PEF del 2025.

Cianfoni: è una questione molto penalizzante perché l'approvazione della tariffa, pur rimanendo di competenza dei comuni, viene individuata da ARERA e noi non possiamo che prenderne atto. Se i comuni hanno la possibilità di incidere su queste decisioni è una questione molto dubbia. Visto che le decisioni vengono prese da altri e ci troviamo a gestire difficoltà importanti. Se poi i servizi vanno bene e diminuiscono i costi, chiaramente è un bene, però il passaggio del sistema complessivo al porta a porta ha portato ad un aumento dei costi. Tutti i costi di gestione vengono semplicemente ribaltati, anche i problemi di incasso vengono semplicemente ribaltati. Ed anche le giuste possibilità di abbassare le tariffe per i redditi più bassi significa che si va a gravare sulle altre famiglie. Mi dispiace che le nostre sollecitazioni vengano prese come capziose, invece i comuni rimangono titolari della tariffa, dei controlli, su questo punto abbiamo richiesto di avere anche il resoconto dei controlli effettuati. L'intenzione non è quella di dare fastidio, l'unica possibilità per abbattere i costi è che il servizio venga effettuato in modo estremamente controllato, perché se non si fanno i controlli può succedere di tutto. Controlli che sono delegati all'AURI, però la titolarità resta del comune. È opportuno per tutti andare ad approfondire il tipo di controlli che si fanno per queste attività, proprio perché è ribaltato sui cittadini l'intero costo del servizio. La spinta all'efficienza si può avere solo con i controlli sul servizio.

Liorni: il Comune controlla con il supporto della Polizia Locale ed anche della Forestale. Lo smaltimento dell'amianto è molto costoso. Il Comune ha l'obbligo dell'adozione del regolamento sulle tariffe della TARI, il Comune ha autonomia di gestire il nucleo familiare, può decidere quanto far pagare ad un'azienda, ad una famiglia, ad un bar. Con il passaggio alla tariffa, sul bilancio non ci sono nemmeno più gli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità. Nel passaggio da tributo a tariffa è tutto a carico del gestore. Il regolamento lo porteremo nel prossimo consiglio comunale.

Sindaco: ci sono le agevolazioni del PEF che si spalmano su tutti gli utenti, però le agevolazioni che sono state pubblicate oggi sul sito non vanno a carico degli utenti, ma sono risorse che mette il Comune. Quindi sono risorse che vengono distribuite in parte per la TARI ed in parte per il pagamento del SII.

Non ci sono ulteriori intervenuti pertanto il presidente procede con la votazione

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del « chi inquina paga»;
- ✓ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le seguenti norme:

- ✓ Legge 27/12/2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* Art. 1 comma 169. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- ✓ Legge 27/12/2013, n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"*. Art. 1 Comma 683 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

VISTE ALTRESÌ:

- ✓ la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e ss. mm. ii. recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha definito il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per gli anni 2020 e 2021;
- ✓ la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato, all'allegato A, il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), disciplinando i principi e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale;
- ✓ la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale sono stati quantificati, tra l'altro, il tasso di inflazione programmata (con valore posto pari a 1,7%) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale, il deflatore degli investimenti fissi lordi e i diversi valori provvisori dei tassi di remunerazione del capitale investito e altri parametri tutti da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- ✓ la determinazione 4 Novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA avente ad oggetto

l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;

- ✓ la deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- ✓ la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- ✓ la deliberazione dell'Autorità n. 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- ✓ la deliberazione dell'Autorità n. 7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF e ulteriori disposizioni attuative;

CONSIDERATO che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) definiscono la metodologia per la definizione dei costi del servizio rifiuti e la procedura per l'approvazione dei Piani finanziari e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, in linea con le precedenti annualità;

DATO ATTO CHE:

- in Umbria ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 11/2013 è istituito un unico ambito territoriale ottimale regionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 147, 196 c. 1 lett. g e 200 del D.lgs. 152/2006, l'Ente territorialmente competente è rappresentato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI);
- l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che *"Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno aa = {2024, 2025}, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";

DATO ATTO, pertanto, che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

DATO ATTO, inoltre, che l'approvazione delle entrate tariffarie a copertura del costo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art. 7 della delibera ARERA sopra citata ("Procedura di approvazione");

RICHIAMATA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto:

- ✓ il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»*

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Stroncone è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18 e relativo contratto di servizio sottoscritto in data 26/06/2014 rep. n. 15366) come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n.º 147; dal 01.01.2024 riscossa direttamente da Cosp
- ✓ le misure tariffarie sono approvate con separato atto consiliare, entro i termini previsti dalla normativa vigente in base al PEF approvato dall'A.U.R.I. secondo quanto previsto in particolare dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 238/2020 e successivi provvedimenti attuativi e/o normativi;
- ✓ la tariffa puntuale si compone di due quote: una quota fissa e una quota variabile: per le utenze domestiche la parte fissa è calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona di residenza;
- ✓ la parte variabile è calcolata in base al numero di svuotamenti effettivi del bidone grigio, che nell'arco di un anno, non possono essere inferiori ad un numero minimo - costo degli svuotamenti;
- ✓ **VISTA** la propria deliberazione n. 74 del 30/12/2020 avente ad oggetto "ISTITUZIONE TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD EASSIMILATI – APPROVAZIONE" con la quale è stato approvato il nuovo regolamento in materia di Tariffa corrispettiva;
- ✓ **VISTA** la propria deliberazione n. 11 del 26/03/2021 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento suddetto;
- ✓ **DATO ATTO** CHE l'Auri nella seduta del 16 aprile 2024 Deliberazione assemblea dei Sindaci n. 4 ha, tra gli altri, validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Stroncone 2024-2025;
- ✓ **PRESO ATTO** che il Piano Finanziario 2025 del servizio di gestione dei rifiuti, come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con delibera Assemblea dei Sindaci appena sopra citata è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
 - ✓ dalla relazione di accompagnamento;
 - ✓ dalle dichiarazioni dei gestori operativi e dei Comuni;

CONSTATATO che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

- espone un costo complessivo finale di Euro 912.516,00 oltre iva così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.363/2021 e determinato da AURI in conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo

variabile, indicandole nei seguenti importi:

✓ Costi Variabili: Euro 635.101,00

✓ Costi Fissi: Euro 277.055,00

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e constatato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025, così come esposti dal gestore, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultando nel complesso congruenti;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RITENUTO:

prendere atto dell'approvazione del Piano Finanziario 2025, validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci del 16 aprile 2024;

di prendere atto della proposta di piano tariffario predisposta da Cosp. Tecno Service Soc. Coop, ed acquisita al Protocollo dell'ente n. 4013/2025 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI;

Con voti favorevoli n. 8 e 4 contrari (Cianfoni, Bartolini, Bussetti, Leonardi);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'approvazione del Piano Finanziario 2025 validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci del 16 Aprile 2024 n. 4 costituito:

- dal Piano Economico Finanziario TARIC MTR-2 per le annualità 2024-2026 per i comuni del Sub Ambito n. 4, elaborato nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 11 del 09/04/2024;
- dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

3. di dare atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

○ espone un costo complessivo finale di Euro 912.156,00 oltre iva così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato da AURI

○ espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:

✓ Costi Variabili: Euro 635.101,00

✓ Costi Fissi: Euro 277.055,00

4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 con decorrenza 1.1.2025, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARIC a seguito di approvazione del PEF con deliberazione AURI n. 4 del 16/04/2024;
5. di trasmettere altresì la presente deliberazione al gestore Cosp. Tecno Service Soc. Coop;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DELIBERA

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Cianfoni, Bartolini, Bussetti, Leonardi) la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Econ.-Finanziaria
(Montanucci Amalia)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Serafini Marco

II SEGRETARIO

De Vincenzi Emanuela

Il Consigliere Anziano

LIORNI ALESSANDRO

Della su estesa deliberazione ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento

Valentini Alessia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n. nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno al giorno

è divenuta esecutiva il giorno **30-04-2025**:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

De Vincenzi Emanuela

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.